

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 dicembre 2017, n. 850

"Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: "Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini".

OGGETTO: “Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: *“Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”*”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, politiche abitative ed Enti locali, di concerto con l’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTO il regolamento 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2017”;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14, recante: “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
- VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017, concernente la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, come integrata dalla circolare prot. n. 262081 del 23 maggio 2017;
- VISTO l'articolo 16 della la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: *“Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”*;
- VISTO il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede che, al fine di incentivare la manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini, la Regione concede contributi ai comuni che, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, stipulano apposite convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo”;
- VISTO il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applicano, altresì, agli enti gestori delle aree naturali protette, ai fini della relativa manutenzione da parte dei cittadini, su aree di loro proprietà o ad essi affidate in gestione nonché su aree di proprietà della Regione;
- VISTO il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, di seguenti fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:
- a) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa è pari a euro 200.000,00 per l'anno 2017 e ad euro 400.000,00 per l'anno 2018, fatto salvo, per le annualità successive, il possibile rifinanziato del fondo nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011;
 - b) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa è pari a euro 100.000,00 per l'anno 2017 e ad euro 150.000,00 per l'anno 2018, fatto salvo, per le annualità successive, il possibile rifinanziato del fondo nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011;
- CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2017, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio in attuazione della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie)”, con la quale sono stati istituiti, nell’ambito del programma 01 della missione 18, i seguenti capitoli di spesa:

- C11913 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente (l.r. n. 9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, con una dotazione finanziaria pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 400.000,00 per l’anno 2018;

- C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale (l.r. n. 9/2017, art. 16) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, con uno stanziamento pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 150.000,00 per l’anno 2018;

- CONSIDERATO** che il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017 prevede che i contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti affidatari delle aree verdi, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- RITENUTO** necessario definire i criteri e le modalità per il riparto dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017 nonché per la relativa rendicontazione;
- RITENUTO** opportuno destinare il cinquanta per cento delle risorse di parte corrente ed in conto capitale, disponibili in bilancio, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della l.r. n. 9/2017 e dell’eventuale rifinanziamento previsto dalla legge di stabilità regionale ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, alla concessione di contributi concernenti aree verdi situate nel Comune di Roma Capitale, in considerazione dell’estensione territoriale dello stesso e della popolazione ivi residente potenzialmente interessata;
- RITENUTO** opportuno stabilire che, al fine di garantire un’adeguata distribuzione territoriale degli interventi e la più ampia partecipazione della popolazione residente, il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il 90% del valore economico del progetto recante gli interventi e le attività di manutenzione e non può superare l’importo di euro 15.000,00, per la copertura delle spese di parte corrente, e di euro 5.000,00, per la copertura delle spese in conto capitale, fatte salve eventuali riduzioni disposte sulla base delle spese rendicontate;
- RITENUTO** opportuno stabilire che, i contributi sono liquidati agli Enti richiedenti nella misura del 90 per cento all’atto del provvedimento di concessione e nella misura del restante 10 per cento a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale;
- RITENUTO** che, per le finalità previste dall’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, possono essere considerate ammissibili a contributo, con riferimento alla parte corrente, le spese relative alle attività espressamente indicate nel progetto allegato alla proposta di convenzione e concernenti:
- a) la manutenzione di prati, arbusti, siepi e alberi ad esclusione degli interventi di potatura di alto fusto;

- b) la manutenzione di percorsi, arredi, recinzioni, attrezzature e macchinari;
- c) la pulizia dell'area verde e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione;

RITENUTO che, per le finalità previste dall'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, possono essere considerate ammissibili a contributo, con riferimento alla parte in conto capitale, le spese relative agli interventi espressamente indicati nel progetto allegato alla proposta di convenzione e concernenti:

- a) l'acquisto e installazione di arredi, recinzioni, attrezzature ludiche e sportive e impianti di illuminazione e irrigazione;
- b) l'acquisto di attrezzature e macchinari per lo svolgimento delle attività di manutenzione dell'area verde;

CONSIDERATA l'esiguità delle risorse, ogni singolo Comune e Ente gestore di aree naturali protette può presentare esclusivamente una domanda per singola annualità, ad esclusione del Comune di Roma Capitale che può presentare domande fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria per esso stanziata, stante l'estensione territoriale dello stesso e della popolazione ivi residente potenzialmente interessata;

VISTO il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, che stabilisce che le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo sono presentate in deroga a quanto previsto dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire la presentazione delle domande di contributo nel corso di tutto l'esercizio finanziario, stabilire che tali domande siano valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, ed ammesse a contributo sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, che stabilisce che i contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo sono riversati dagli Enti richiedenti ai soggetti beneficiari;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'immediato avvio degli interventi e delle attività di manutenzione delle aree verdi, stabilire che i contributi di cui al comma 1 del citato articolo 16 della l.r. n. 9/2017 siano riversati dagli Enti richiedenti ai soggetti beneficiari entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'erogazione del contributo da parte della Regione;

VISTO il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, ai sensi del quale la Giunta stabilisce le modalità di rendicontazione dei contributi erogati;

RITENUTO opportuno stabilire che i soggetti beneficiari presentino, semestralmente, una relazione dettagliata contenente:

- a) l'illustrazione degli interventi e delle attività realizzati nel periodo di riferimento, in attuazione del progetto allegato alla convenzione, secondo le tempistiche e gli importi indicati nel cronoprogramma e nel piano economico-finanziario;
- b) la rendicontazione delle spese sostenute, debitamente documentate;

- CONSIDERATO necessario, altresì, disciplinare l'esecuzione dei controlli per la verifica della veridicità delle sopra descritte rendicontazioni e dell'effettiva realizzazione, da parte dei soggetti beneficiari, degli interventi e delle attività previsti dalla convenzione stipulata con gli Enti richiedenti, nonché i casi e le modalità di riduzione o revoca dei contributi concessi;
- CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017 prevede altresì che la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi;
- RITENUTO di stabilire che le domande di contributo ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, potranno essere presentate a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della l.r. n. 9/2017, i criteri e le modalità per il riparto dei contributi di cui all'articolo 16, comma 1, della medesima l.r. n. 9/2017, nonché per la relativa rendicontazione, come riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi, come riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare mandato alla Direzione regionale competente in materia di enti locali ad adottare i provvedimenti di concessione, approvazione della rendicontazione, revoca e riduzione del contributo;
4. di dare mandato alla Direzione regionale competente in materia di enti locali di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO I

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI URBANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 9/2017

1. ENTI RICHIEDENTI E SOGGETTI BENEFICIARI

Ai fini della presente deliberazione si definiscono:

a) Enti richiedenti:

- 1) I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette che facciano richiesta di concessione di contributi per la realizzazione di interventi e di attività di manutenzione delle aree verdi urbane da parte dei soggetti di cui alla lettera b), ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 9/2017.

b) Soggetti beneficiari:

- 1) I comitati di quartiere riconosciuti dal comune, o dalle rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all'articolo 17 del d.lgs. 267/2000, in cui è ubicata l'area verde;
- 2) Le associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate le aree verdi o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

2.1. Le domande di contributo sono presentate alla Regione Lazio, Direzione regionale competente in materia di Enti locali, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it

2.2. La domanda dovrà essere corredata dalla proposta di convenzione sottoscritta dall'Ente richiedente e dal soggetto affidatario, comprensiva di:

- a. progetto recante l'illustrazione dettagliata degli interventi e delle attività di manutenzione da realizzare;
- b. cronoprogramma degli interventi e delle attività su base almeno mensile;
- c. piano economico-finanziario;
- d. planimetria dell'area verde interessata.

2.3. Il controllo e la verifica delle dichiarazioni e degli atti di costituzione dei soggetti beneficiari di cui al punto 1 lettera b) sono di competenza dei Comuni o degli Enti gestori delle aree naturali protette.

I Comuni o gli Enti di gestione delle aree naturali possono presentare una sola domanda per singola annualità, ad esclusione del Comune di Roma Capitale che può presentare domande fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria per esso stanziata, stante l'estensione territoriale dello stesso e della popolazione ivi residente potenzialmente interessata.

3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

3.1. I contributi di cui alla presente deliberazione sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, di parte corrente e in conto capitale, disponibili in bilancio, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della l.r. 9/2017 e dell'eventuale rifinanziamento previsto dalla legge di stabilità regionale ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.

ALLEGATO I

3.2. Il cinquanta per cento delle risorse disponibili di cui al punto 3.1. è destinato alla concessione di contributi concernenti aree verdi situate nel Comune di Roma Capitale.

3.3. Il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il 90% del valore economico del progetto recante gli interventi e le attività di manutenzione e comunque non può superare l'importo di euro:

- a) 15.000,00, per la copertura delle spese di parte corrente;
- b) 5.000,00, per la copertura delle spese in conto capitale.

4. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

4.1. Sono ammissibili a contributo le spese di parte corrente relative alle attività espressamente indicate nel progetto allegato alla proposta di convenzione e concernenti:

- a) la manutenzione di prati, arbusti, siepi e alberi, ad esclusione degli interventi di potatura di alto fusto;
- b) la manutenzione di percorsi, arredi, recinzioni, attrezzature e macchinari;
- c) la pulizia dell'area verde e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

4.2. Sono ammissibili a contributo le spese in conto capitale relative agli interventi espressamente indicati nel progetto allegato alla proposta di convenzione e concernenti:

- a) l'acquisto e installazione di arredi, recinzioni, attrezzature ludiche e sportive e impianti di illuminazione e irrigazione;
- b) l'acquisto di attrezzature e macchinari per lo svolgimento delle attività di manutenzione dell'area verde.

4.3. Le attrezzature e i macchinari di cui al punto 4.2 lettera a) e b) sono di proprietà esclusiva dei Comuni o degli Enti gestori delle aree naturali protette e sono concessi in comodato gratuito agli enti beneficiari per il periodo della convenzione.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

5.1. La Direzione regionale competente in materia di Enti locali, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di bilancio, previa istruttoria congiunta, accoglie o rigetta la domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione.

5.2. Le domande di contributo sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. A tal fine fanno fede la data e l'ora di ricezione della posta elettronica certificata.

5.3. I contributi sono concessi agli Enti richiedenti nella misura non superiore al 90% del valore economico del progetto recante gli interventi e le attività di manutenzione e non può superare l'importo di euro 15.000,00, per la copertura delle spese di parte corrente, e di euro 5.000,00, per la copertura delle spese in conto capitale, fatte salve eventuali riduzioni disposte sulla base delle spese rendicontate;

5.4. I contributi sono liquidati agli Enti richiedenti nella misura del 90 per cento all'atto del provvedimento di concessione e nella misura del restante 10 per cento a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale e sono da questi riversati ai soggetti beneficiari entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'erogazione del contributo da parte della Regione.

ALLEGATO I

5.5. Il Direttore regionale competente in materia di Enti locali provvede, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito internet della Regione gli atti di concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione e l'elenco dei relativi soggetti beneficiari.

6. RENDICONTAZIONE

6.1. I soggetti beneficiari, con cadenza semestrale, trasmettono all'Ente richiedente una relazione dettagliata contenente:

- a) l'illustrazione degli interventi e delle attività realizzati nel periodo di riferimento, in attuazione del progetto allegato alla convenzione, secondo le tempistiche e gli importi indicati nel cronoprogramma e nel piano economico-finanziario;
- b) la rendicontazione delle spese sostenute, debitamente documentate;
- c) i dati di cui all'articolo 16, comma 6 della l.r. 9/2017 al fine della pubblicazione a cura della Direzione regionale competente in materia di enti locali sul sito istituzionale della Regione.

6.2. Gli Enti richiedenti trasmettono alla Direzione regionale competente in materia di Enti locali, entro quindici giorni dal ricevimento, la relazione di cui al punto 6.1.

7. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

7.1. La Regione e gli Enti richiedenti possono effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione delle aree verdi oggetto di contributi.

7.2. Qualora, a seguito della verifica della relazione di cui al punto 6 o dei controlli di cui al punto 7.1. la Regione rilevi l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della convenzione, comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale il soggetto beneficiario è obbligato ad adempiere.

7.3. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 7.2. il Direttore regionale competente in materia di Enti locali adotta il provvedimento di riduzione o revoca del contributo ai sensi del punto 8.

8. RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

8.1. Il Direttore regionale competente in materia di Enti locali adotta un provvedimento di riduzione proporzionale del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa del progetto, quale risultante dalla rendicontazione finale, risulti inferiore rispetto a quella preventivata nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione;
- b) realizzazione parziale del progetto, fermo restando che deve essere garantita una realizzazione non inferiore al 60 per cento del valore economico del progetto, calcolato sulla base del piano economico finanziario dello stesso.

8.2. La riduzione del contributo è calcolata in misura proporzionale alla minor spesa del progetto o al valore degli interventi e delle attività non realizzati.

8.3. Il Direttore regionale competente in materia di Enti locali adotta un provvedimento di revoca del contributo concesso in caso di:

- a) omessa realizzazione di quanto previsto ai sensi della convenzione;

ALLEGATO I

- b) mancata realizzazione degli interventi e delle attività previste dalla convenzione per un valore economico superiore al 60 per cento del progetto, calcolato sulla base del piano economico-finanziario ad esso allegato;
- c) modifica sostanziale del progetto proposto senza preventiva autorizzazione da parte della Regione;
- d) mancata presentazione della relazione di cui al punto 6.

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ
DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI URBANE**

TRA

Il Comune di rappresentato da in
qualità di

o

- L'ente di gestione dell'Area naturale protetta
rappresentato da in qualità di

e

- Il Comitato di quartiere o Associazione
.....
con sede in via, c.f. e/o partita
Iva, tel,
email, PEC
....., nella persona del rappresentante legale Sig.
....., nato a il
....., residente a, in via
....., codice fiscale, che d'ora in poi sarà
indicato come affidatario,

PREMESSO CHE:

- l'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) ha dettato disposizioni per la concessione di contributi per interventi e attività di manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini, previa stipula di apposite convenzioni tra Comuni o Enti di gestione dell'Area naturale protetta e Comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo;
- con deliberazione di Giunta regionale n. del sono stati approvati:
 - 1) i criteri e le modalità di riparto e di rendicontazione ai fini della concessione dei contributi per incentivare la manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini;
 - 2) lo schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi;
- l'affidatario ha presentato domanda in data, prot. gen. n., nella quale, al fine di realizzare gli interventi e le attività di manutenzione illustrati nel progetto allegato, richiedeva l'affidamento in gestione dell'area verde sita in

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

..... via così
sommariamente descritta:

.....
....., con una superficie complessiva di mq e composta dal
materiale e arredo come da verbale allegato, di seguito denominata "area verde";

CONSIDERATO CHE

- il progetto proposto dall'affidatario illustra dettagliatamente gli interventi e le attività di manutenzione da realizzare, secondo un cronoprogramma definito e mediante l'impiego delle risorse indicate nel relativo piano economico-finanziario;
- il progetto, il relativo piano economico-finanziario e la planimetria dell'area verde sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- la proposta avanzata è tesa al miglioramento dell'area verde e che ciò comporta una riduzione della spesa a carico del Comune / dell'Ente di gestione dell'Area naturale protetta;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto di seguito:

Art. 1

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta autorizza l'affidatario a realizzare gli interventi e le attività di manutenzione e riqualificazione dell'area verde indicati nel progetto allegato alla presente convenzione. L'affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in affidamento l'area verde così come si trova nello stato attuale e ad eseguire i suddetti interventi e attività. L'affidatario è responsabile degli impegni sottoscritti relativi alla manutenzione dell'area verde ed alla manutenzione degli arredi e manufatti presenti su di essa al momento della consegna.

Art. 2

L'affidatario si fa carico di eseguire gli interventi e le attività di cui all'art. 1 secondo il cronoprogramma definito nel progetto allegato e mediante l'impiego delle risorse indicate nel relativo piano economico-finanziario.

Art. 3

L'affidatario stipula apposite polizze, individuali o cumulative, per la copertura dei soggetti coinvolti negli interventi e nelle attività previsti dalla presente convenzione, relativamente a:

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

- infortuni per caso di morte e invalidità permanente, con un massimale minimo pari ad euro 100.000,00;
- responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose, con massimale minimo pari ad euro 300.000,00

Le polizze possono avere durata temporanea, purché sia garantita la copertura di tutti i soggetti coinvolti negli interventi e nelle attività previsti dalla presente convenzione.

Quanto non coperto dalle polizze assicurative, incluse le franchigie e gli scoperti, rimangono a totale carico del beneficiario.

Art. 4

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta si impegna a corrispondere all'affidatario:

- a) il contributo concesso dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della LR 9/2017, nella misura pari ad euro per spese di parte corrente e ad euro per spese in conto capitale, entro e non oltre trenta giorni dall'erogazione del medesimo contributo;
- b) eventuali ulteriori contributi per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 1, sono totalmente a carico del Comune/dell'Ente di gestione dell'Area naturale protetta o di altro soggetto pubblico o privato.

Art. 5

L'area verde conserva la propria destinazione pubblica. La presente convenzione non costituisce titolo per l'utilizzo esclusivo o privatistico dell'area verde.

Art. 6

È fatto divieto all'affidatario di consentire interventi o iniziative e di apportare modificazioni dell'area verde, che non siano state preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 7

L'affidatario si impegna ad apporre in prossimità dell'area verde, ed in modo visibile, una targa che contenga, oltre alla denominazione dell'area, il logo della Regione Lazio e la seguente dicitura: "Area verde curata con il contributo erogato ai sensi della l.r. 9/2017, art. 16".

Art. 8

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta nonché la Regione si riservano la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

e di manutenzione dell'area verde richiedendo gli interventi ed i lavori ritenuti necessari o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con la presente convenzione.

Art. 9

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, sia stata rilevata l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della presente convenzione, l'alterazione dei luoghi o altro inadempimento, il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta assegna un congruo termine per il ripristino dei luoghi e, nel caso di perdurante inadempienza, provvede alla risoluzione della presente convenzione nonché all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino con onere a totale carico dell'affidatario. Il Comune/l'Ente di gestione dell'area naturale protetta informa tempestivamente la Regione di eventuali inadempimenti dell'affidatario e, se ne ricorrono le condizioni ai sensi della DGR, provvede al recupero degli importi erogati all'affidatario ai sensi dell'articolo 3.

Art. 10

L'affidatario, con cadenza semestrale, presenta una relazione illustrativa degli interventi e delle attività realizzate e rendiconta al Comune/Ente di gestione dell'Area naturale protetta, le spese sostenute per la realizzazione degli stessi. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, con cadenza annuale, l'affidatario trasmette al Comune/all'Ente di gestione dell'Area naturale protetta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, lo statuto dell'Associazione, l'elenco dei relativi organi sociali e l'ultimo bilancio approvato.

Art. 11

La durata della presente convenzione è di anni a partire dalla sua sottoscrizione. La convenzione può essere rinnovata previa espressa richiesta scritta, da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza. In occasione della consegna dell'area verde è redatto apposito verbale indicante gli eventuali beni posti nell'area verde.

Art. 12

Allo scadere della presente convenzione l'area verde è riconsegnata con gli arredi e le essenze arboree presenti al momento della consegna come da verbale, implementata degli interventi e arredi previsti dal presente atto, nonché delle attrezzature e dei macchinari acquistati con il contributo regionale.

Art. 13

Per la soluzione di eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione il Foro competente è in via esclusiva quello di

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

Art. 14

Il soggetto affidatario autorizza il Comune/ l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta nonché la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta di

L'Affidatario